BREVE GUIDA ALLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Premessa – Indizione

Il procedimento elettorale è disciplinato in particolare dalle norme contenute nel D.lgs 297/94 e nell'OM 215/91 come modificata ed integrata dall'OM 267/95, dall'O.M. 293/96 dall'OM 277/98.

Ogni anno il **Ministero** emette annualmente la circolare con la quale detta disposizioni delegando agli UU.SS.RR. di fissare la data per il rinnovo dei consigli di istituto del territorio di propria competenza.

Il rinnovo del consiglio è **triennale**. Dunque si effettueranno solo le elezioni di quelli giunti a scadenza o le suppletive in caso di impossibilità di surroga per esaurimento delle liste.

Per gli studenti l'elezione è annuale ed avviene ad ottobre con la procedura semplificata prevista per le elezioni dei rappresentanti di classe **salvo che nel caso del rinnovo triennale**.

I genitori di alunni, anche se maggiorenni, iscritti presso l'istituto dovranno eleggere **otto rappresentanti** nel consiglio di istituto delle scuole di grado inferiore e **quattro rappresentanti** in quello delle scuole secondarie di secondo grado con popolazione scolastica **superiore a 500 alunni**.

Gli studenti iscritti nella scuola secondaria di secondo grado eleggono **quattro rappresentanti**; **otto** ne scelgono **i docenti in servizio**, anche non di ruolo incaricati annuali e con supplenza annuale; **due il personale ATA in servizio** sia di ruolo sia non di ruolo supplente annuale, sempre nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni.

Preliminari – Incompatibilità – Scadenze

All'iscrizione i Dirigenti Scolastici **promuovono la compilazione di una scheda per la formazione degli elenchi** degli elettori che deve contenere: le generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita) dell'alunno e dei genitori o di chi ne fa legalmente le veci

L'elettorato attivo e passivo (cioè il diritto di votare e di essere eletti) spetta **ad entrambi i genitori ed alle** persone fisiche che ne hanno la tutela. Sono escluse le persone giuridiche, in quanto **il voto è personale.**

Gli **elettori che fanno parte di più componenti** (es. docente-genitore) esercitano l'elettorato attivo e passivo per entrambe, ma se sono eletti per più componenti, devono **optare** per una delle rappresentanze e sono sostituiti con la procedura di **surroga** prevista dall'art. 35 del D.L.vo 297/94. Tuttavia il candidato **eletto in più consigli di istituto** può continuare a far parte di entrambi i

consigli. Non può invece esercitare l'elettorato attivo e passivo "***il docente con incarico di presidenza***".

L'iter elettorale segue delle precise **scadenze**. In particolare di quelle di immediato interesse per l'elettorato il Dirigente deve curare sia data informazione**:**

Entro 45 giorni prima delle votazioni è **nominata la Commissione Elettorale**

Entro 35 giorni prima i Dirigenti comunicano alla commissione elettorale **i nominativi** degli elettori

Entro 25 giorni prima debbono essere **depositati gli elenchi**

Entro 5 giorni dall'affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi è ammesso **ricorso** alla commissione che decide entro i successivi 5 giorni

Dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente le votazioni **debbono essere presentate le liste dei candidati**

Subito dopo le ore 12,00 dello stesso giorno di scadenza la commissione elettorale cura **l'affissione all'albo delle liste dei candidati**

Dal 18° al 2° giorno antecedente le votazioni possono tenersi le **riunioni** per la presentazione dei candidati e dei programmi, sono messi a disposizione **spazi per l'affissione** dei programmi e ne è consentita la **distribuzione nei locali della scuola**.

Entro il 10° giorno antecedente alle votazioni sono presentate dagli interessati al Dirigente le **richieste per le riunioni**

Entro 35 giorni prima il Dirigente comunica le **sedi dei seggi elettorali** alla commissione elettorale

Entro 5 giorni prima i seggi sono nominati e insediati

La commissione elettorale

La commissione elettorale è **nominata dal Dirigente** ed è composta di **cinque membri** : **2 docenti, 1 A.T.A., 2 genitori, designati dal consiglio di istituto o dallo stesso dirigente ove questo non vi provveda**

È **presieduta da uno dei suoi membri**, eletto a maggioranza dai suoi componenti e che designa un

Segretario. Delibera **a maggioranza** con la presenza di almeno la **metà più uno** dei propri componenti ed in caso di parità **prevale il voto del presidente**

Dura in carica **due anni** ed i suoi membri sono designabili per il biennio successivo

I suoi poteri sono **prorogati** fino alla costituzione e all'insediamento della nuova commissione

Possono costituirsi commissioni elettorali anche con un **numero di membri inferiore** a quello previsto purché sia assicurata **la rappresentanza** a tutte le categorie. Tuttavia sono **validamente costituite anche se non sono rappresentate tutte le componenti**

I suoi **membri** non possono essere **inclusi in liste** di candidati.

I **Dirigenti comunicano** gli **elenchi degli elettori,** che ne devono recare **cognome, nome, luogo e data di nascita,** alla commissione elettorale che li **forma ed aggiorna in ordine alfabetico distinti per le varie componenti** e per ogni seggio elettorale e quindi li **deposita** presso la segreteria a disposizione di chiunque li richieda.

È ammesso **ricorso in carta semplice** alla commissione **avverso l'erronea compilazione degli elenchi entro 5 giorni** dalla comunicazione del deposito che avviene, lo stesso giorno, mediante **avviso affisso all'albo e che è deciso entro i successivi 5 giorni**

Gli **elenchi definitivi** sono rimessi **ai seggi elettorali**, al loro insediamento. Anche di tale invio deve essere data **informazione mediante avviso all'albo.**

Le liste e la presentazione dei programmi

Le liste dei candidati – elencati con **l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita,** eventuale **sede di servizio** e contrassegnati da **numeri arabici progressivi** – sono distinte per ciascuna delle componenti e debbono essere corredate dalle **dichiarazioni di accettazione dei candidati**, e di non appartenenza ad altre liste della stessa componente. Infatti n**essun candidato può essere incluso in più liste** di una stessa rappresentanza dello stesso consiglio, **ne può presentarne alcuna**

Ciascuna lista può essere presentata alla commissione elettorale:

- da **almeno due elettori** della componente ove questi non siano superiori a 20;
- da **almeno 1/10** degli elettori della componente, ove questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera);
- da **almeno venti** elettori della componente, se questi siano superiori a 200

La norma prevede che le firme di candidati e presentatori **siano autenticate** – sia mediante i **certificati di autenticazione in carta libera,** allegati alle liste**,** sia mediante **autenticazione apposta direttamente sulle liste**, indicante gli estremi del documento – dal Dirigente, dal docente collaboratore a ciò delegato nonché anche dal sindaco (o suo delegato), dal segretario comunale, da notaio o cancelliere, previa esibizione di documento di riconoscimento o anche senza qualora **l'identità sia nota** all'organo che procede all'autenticazione.

Tuttavia deve ritenersi applicabile anche in tal caso il D.P.R.445/2000 che ritiene sufficiente a certe condizioni la semplice allegazione di **fotocopia di un documento** d'identità in luogo dell'autentica.

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un **numero romano riflettente l'ordine di presentazione** e da un **motto** indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un **numero di candidati fino al doppio** del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna

categoria (pertanto massimo 16 ovvero 8 genitori; massimo 8 studenti; massimo 16 docenti; massimo 4 ATA)

Se una lista è completa chi voglia ancora candidarsi può costituirne un'altra.

I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere candidati

Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salva la facoltà di rinunciare alla nomina

È possibile anche non presentare alcuna lista dal momento che gli organi collegiali sono validamente costituiti "***anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza***"

La commissione elettorale verifica che:

1. le liste siano state **sottoscritte dal prescritto numero** di elettori **appartenenti alla categoria e** siano **autenticate** le firme dei presentatori;
2. le liste siano accompagnate dalle **dichiarazioni di accettazione** dei candidati **appartenenti alla categoria** e che le loro **firme siano autenticate**,

Provvede quindi a cancellare i nomi dei candidati inclusi in più liste, per i quali manchi uno di detti requisiti e a **ridurre le liste** che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi.

Inoltre non tiene conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste. Pertanto, qualora, dopo questa operazione, i presentatori risultino inferiori a quelli richiesti o sia riscontrata altra **irregolarità,** la commissione ne dà **comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista, entro tre giorni dall'affissione** e non oltre il terzo giorno successivo al termine di presentazione delle liste.

Le decisioni sono rese **pubbliche entro 5 giorni** successivi alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle liste, con affissione all'albo e possono essere **impugnate entro i successivi due giorni dalla data di affissione** all'albo, con ricorso all'U.S.R. I ricorsi sono decisi entro **due giorni**

Le liste definitive dei candidati **sono affisse all'albo ed inviate ai seggi elettorali.**

L'illustrazione dei programmi, nei termini indicati in precedenza, può essere effettuata dai presentatori di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal Ministero per le rispettive categorie attraverso riunioni che si tengono durante l'orario di lezione per gli studenti **fuori per i genitori.** È consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi.

Il **Dirigente Scolastico stabilisce il diario delle riunioni**, tenuto conto dell'ordine di richiesta e, per quanto possibile, della data indicata. Del diario è data comunicazione ai rappresentanti delle liste.

Si arriva alle elezioni- Preliminari

Le schede elettorali debbono essere costituite da **fogli di eguale grandezza**

I **Dirigenti Scolastici forniscono ai seggi i fogli** necessari all'atto dell'insediamento **stampando e distribuendo i** fac-simili di scheda

Il presidente del seggio appone, mediante appositi timbri, la **dicitura: "Elezioni del consiglio di circolo o istituto"** e cura che i fogli siano ripartiti in **tanti gruppi quante sono le categorie di elettori**, apponendo, sempre su ambedue le facce dei fogli, di ogni gruppo, la dicitura indicante le categorie, esempio: "Genitori", "Alunni", "Docenti", "Personale A.T.A."

Tutte le schede debbono, infine, recare **l'indicazione del seggio** e del numero romano di ciascuna lista elettorale ed essere **vidimate** con la firma di uno scrutatore. Se la vidimazione avviene anticipatamente le schede vidimate debbono essere **custodite in plichi sigillati**

Nelle schede elettorali, di **colore bianco**, accanto al **motto** di ciascuna lista, debbono essere prestampati i **nominativi dei candidati.** Non è indicato secondo quale ordine che è rimesso alle scuole (di prassi alfabetico).

Per ogni sede, plesso, succursale deve costituirsi **almeno un seggio, a prescindere dal numero degli alunni e ove** vi siano **più di trecento alunni** si costituisce normalmente **un seggio ogni trecento alunni**. Tuttavia essere costituiti anche per un numero di alunni **superiore a trecento** qualora sia richiesto da **esigenze organizzative**, purché sia assicurata **massima facilità di espressione del voto.**

Ogni seggio è composto da **un presidente** e da **due scrutatori,** di cui uno funge da segretario, scelti tra gli elettori delle categorie da rappresentare, ma si possono costituire seggi elettorali anche con un **numero di membri inferiore**, cercando di assicurare la rappresentanza delle varie categorie interessate ma anche laddove non sia inclusa sono comunque **validamente costituiti**.

Non possono far parte dei seggi coloro che siano **inclusi in liste di candidati.** I componenti dei seggi elettorali sono **nominati dal Dirigente Scolastico** su designazione della commissione elettorale.

Le elezioni

Si svolgono, di regola, **la domenica dalle 8 alle 12 e ed il lunedì dalle 8 alle 13,30.**

Gli elettori votano previa **esibizione di documento** di riconoscimento o in mancanza a mezzo **riconoscimento dai componenti del seggio**, ovvero da **un altro elettore dello stesso seggio** in possesso di documento o conosciuto da un componente del seggio. Prima di ricevere la scheda devono **firmare** accanto al loro nome sull'elenco degli elettori.

Nello **spazio riservato alle votazioni** devono essere disposti **due tavoli in due angoli opposti** in modo che gli elettori vengano a trovarsi alle spalle dei componenti dei seggi, assicurando la segretezza del voto; in quello riservato **al pubblico** sono affisse le **liste dei candidati;** in quello **riservato al seggio** devono essere disposti dei **tavoli,** sopra i quali vanno poste tante urne quanti sono gli organi da eleggere.

Il voto viene espresso personalmente mediante una **croce** sul numero romano indicato nella scheda; le **preferenze** con un **segno di matita** accanto al nominativo ì del candidato.

I genitori di più alunni iscritti a classi diverse dello stesso circolo o istituto **votano una sola volta** (diversamente di quanto avviene nei consigli di classe).

Chiunque sia affetto da grave **impedimento** esercita il diritto di voto con l'aiuto di un **elettore della propria famiglia** o **della stessa scuola**, scelto come accompagnatore

Alle ore otto il presidente apre il seggio, chiamando a farne parte gli scrutatori

Se il presidente è assente, egli è **sostituito dallo scrutatore più anziano presente**, il quale chiama ad esercitarne le funzioni di scrutatore un elettore presente. Analogamente procede il presidente qualora sia assente qualcuno degli scrutatori. Tuttavia ove non sia possibile integrare gli scrutatori, il seggio **si insedia ugualmente** con i presenti

Delle operazioni **viene redatto verbale, in duplice originale**, sottoscritto da presidente e scrutatori. Il **primo firmatario** tra i presentatori della lista comunica ai presidenti della commissione e dei seggi elettorali **i nominativi dei rappresentanti di lista**, in ragione di **uno** presso la commissione elettorale e di **uno** presso ciascun seggio, i quali assistono a tutte le operazioni successive al loro insediamento.

Lo scrutinio

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente **dopo la chiusura delle votazioni** e durano ininterrottamente fino al loro completamento. Le decisioni sono prese **a maggioranza**. In caso di parità prevale il voto del presidente

Alle operazioni **partecipano i rappresentanti di lista** appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio (non è prevista la presenza dei candidati).

Delle operazioni di scrutinio viene redatto **processo verbale**, in duplice originale, sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori:

Da detto processo verbale debbono risultare i seguenti dati:
a) **numero degli elettori e quello dei votanti**, distinti per ogni categoria;
b) il **numero dei voti** attribuiti a ciascuna lista;
c) il **numero dei voti di preferenza** riportati da ciascun candidato.

Se l'elettore ha espresso **preferenze per candidati di lista diversa** da quella prescelta, vale il voto di lista. Se, invece, +ha espresso nel relativo spazio **preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare anche la lista**, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale essi appartengono. Se le **preferenze espresse sono maggiori** del numero massimo consentito, il presidente del seggio procede alla riduzione, annullando quelle eccedenti. Se **manca il voto di preferenza** le schede sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.

Il presidente del seggio deve cercare di interpretare la volontà dell'elettore, sentiti i membri del seggio, in modo da procedere **all'annullamento delle schede soltanto in casi estremi** e quando sia

impossibile determinare la volontà dell'elettore (es: voto contestuale per più liste) o quando la scheda sia contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile l'elettore.

Un esemplare dei verbali, compilati dal seggio, è depositato **presso il circolo didattico o l'istituto**. **L'altro**, posto in busta chiusa, sulla quale va indicata l'elezione a cui si riferiscono gli atti (es.: "elezione del consiglio di circolo o di istituto") **va rimesso subito al seggio competente** a procedere all'attribuzione dei posti e alla proclamazione degli eletti

L'attribuzione dei posti e la proclamazione

Le **operazioni ai fini dell'attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n.** 1 integrato da altri due membri scelti dal Dirigente Scolastico tra i componenti degli altri seggi la cui nomina deve essere effettuata e comunicata agli interessati almeno tre giorni prima della votazione.

Appena ricevuti i verbali degli scrutini degli altri seggi**, il seggio 1 riassume i voti di tutti i seggi, senza poterne modificare i risultati**. Poi determina la **cifra elettorale di ciascuna lista**, sommando i voti validi riportati dalla lista e la **cifra individuale di ciascun candidato**, sommando i voti di preferenza.

Per **l'assegnazione del numero dei consiglieri** a ciascuna lista si divide la cifra elettorale (cioè la somma dei voti validi) per 1, 2, 3, 4 … sino al numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono i quozienti più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente (vedi esempio seguente). Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

Nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, si determinano i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. In caso di **parità del numero di preferenze** tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo **l'ordine di collocazione nella lista**; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.

Esempio:

Lista I 800 voti Lista II 400 voti Lista III 300 voti

dividendo 800, 400 e 300 per 1, 2, 3, ecc. si ottengono i seguenti numeri:

Lista I: 800, 400, 266, 200, 160, 133, 114, 100

Lista II: 400, 200, 133, 100, 80, 66, 57, 50

Lista III: 300, 150, 100, 75, 60, 50, 42, 37,5

Se si considerano gli 8 numeri più alti alla lista I vanno 5 consiglieri alla lista II 2 consiglieri e 1 alla lista III. I Consiglieri vengono scelti in base alla graduatoria interna alla lista, stabilita dalle singole preferenze ricevute. Le cifre decimali sono state arrotondate all'unità.

Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale n. 1 procede alla **proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto comunicata mediante affissione del relativo elenco** all'albo della scuola.

I rappresentanti di lista ed i singoli candidati **entro 5 giorni dall'affissione** possono presentare **ricorso** alla commissione elettorale **avverso i risultati delle elezioni,** che sono **decisi entro 5 giorni.**

È riconosciuto diritto di accesso ai **verbali e agli atti** concernenti gli scrutini.